



Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia

## LE ESCO CERTIFICATE E GLI ENERGY MANAGER - EGE

Da quest'anno, in accordo con l'art. 16 del D.Lgs. 115/2008, le ESCo hanno la possibilità di certificarsi in conformità alla norma UNI CEI 11352, offrendo così maggiori garanzie ai soggetti terzi circa le proprie competenze e capacità, assicurandosi la possibilità di accedere o di competere senza limitazioni ai futuri bandi pubblici e avendo la possibilità di riorganizzarsi meglio nel corso del processo di certificazione.

La norma in sintesi prevede che la ESCo attraverso i suoi servizi **garantisca** al cliente un miglioramento dell'efficienza energetica, rilevato attraverso la misura della riduzione dei consumi energetici rispetto a quelli iniziali. La ESCo deve quindi effettuare un audit energetico preliminare, definire le azioni da svolgere per l'efficientamento (punto 4.2.2) ed infine verificarne l'esito (punto 4.2.3).

Nel punto 4.4 sono riportate le capacità che la ESCo **deve** possedere (organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economico-finanziaria), tra cui la capacità di realizzare e/o gestire un **sistema di gestione dell'energia** conforme alla norma europea UNI CEI EN 16001 sui sistemi di gestione energetica aziendali.

In aggiunta, la norma riporta una lista di verifica, nell'appendice A, per fornire tutti gli strumenti necessari al controllo del rispetto dei requisiti. Al punto A.2.2 dell'allegato, "capacità diagnostica e progettuale", sono richieste in particolare:

- a) *la presenza nell'organigramma dell'area tecnica di un responsabile con adeguata competenza nella gestione dell'energia e dei mercati energetici;*
- b) *la presenza nell'organigramma di un tecnico con adeguata competenza di progettazione nelle aree di intervento della ESCo.*

In una nota viene evidenziata la possibilità che le due figure professionali coincidano nella stessa persona. I **requisiti** di tale figura professionale rientrano fra quelli dell'Esperto in Gestione dell'Energia (EGE) certificato secondo la norma UNI CEI 11339. L'allegato va interpretato come una lista di supporto, che non aggiunge requisiti alla ESCo, ma chiarisce le capacità elencate al punto 4.4.

Di conseguenza, si può dire che è senza dubbio opportuno che la ESCo abbia una o più figure – con competenze proprie degli energy manager – che rispondano alle caratteristiche evidenziate nell'allegato, mentre è chiaro che la presenza in una ESCo di un EGE certificato sia auspicabile, ma non obbligatoria.

La semplice **nomina** del responsabile della conservazione e dell'uso razionale dell'energia prevista dall'articolo 19 della Legge 10/91, dal momento che non garantisce le capacità e professionalità dell'energy manager nominato, non si ritiene di per sé sufficiente a ottemperare le indicazioni della norma UNI CEI 11352, pur risultando un atto dovuto al di sopra delle soglie di legge e consigliabile negli altri casi.

Per quanto riguarda l'EGE, la UNI CEI 11339 ne definisce i requisiti generali e le procedure per la qualificazione, delineandone i compiti (mansioni obbligatorie), le competenze (conoscenze necessarie) e le modalità di valutazione delle competenze (esperienza professionale e titoli).

L'EGE può essere riconosciuto tale, in base alla norma, secondo tre modalità:

- mediante un'autovalutazione;
- tramite una valutazione dell'azienda per cui lavora;
- attraverso un processo di certificazione terzo.

È evidente che la garanzia cresce passando dalla prima alla terza opzione, ma la norma non indica preferenze, fermo restando che solo alla terza modalità corrisponde l'EGE certificato. Per venire incontro alle richieste del mercato, la FIRE ha attivato al riguardo una struttura dedicata alla certificazione delle competenze secondo le norme UNI CEI 11339 e ISO 17024: il SECEM ([www.secem.eu](http://www.secem.eu)).